



Estratto da: Bollettino Storico Alta Valtellina n. 10, Bormio 2007

BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA



N. 10 - Anno 2007

*Il presente Bollettino è stampato con il contributo della
Comunità Montana Alta Valtellina*



Norme di Sanità e Polizia ai Bagni di Bormio nell'800

Anna Lanfranchi

In una società come quella occidentale la caduta di ogni barriera ha determinato cambiamenti di costume talmente rilevanti da stravolgere ogni codice di comportamento; ma se il cambiamento è insito nel progresso e quindi ineludibile, è anche vero che non tutto ciò che esso ci porta si traduce per forza in un vantaggio. Così, l'apertura che il settore del cosiddetto "buon costume" ha avuto nel nostro secolo non ha termini di paragone, anche se spesso quello che viene accettato in nome della libertà pubblica nasconde solo un interesse privato e meramente economico.

Il presente studio riguarda i Bagni di Bormio e si concentra soprattutto sui documenti del periodo ottocentesco conservati nell'Archivio del Comune di Bormio, oggetto di un recente lavoro di riordino¹, senza però rinunciare a qualche digressione sei-settecentesca che si è resa indispensabile per dare un quadro più completo del tema trattato. Letti con i nostri occhi smaliziati, alcuni contenuti di questo articolo potranno farci sorridere, potremo considerarli demodè, antiquati, persino un po' bigotti, potremo ironizzare su certe intransigenze e su certi moralismi, ma non dimentichiamo che essi erano sempre ispirati dal senso civico, dall'etica coeva, dal formalismo, in un'epoca in cui il contegno, la rispettabilità e la costumatezza rappresentavano una dote altrettanto soppesata che quella nuziale.

L'osservanza delle norme in materia di castigatezza e buona condotta è sempre stata molto sentita; gli Statuti del Contado di Bormio la regolavano in diversi articoli, ma l'intera comunità era chiamata a vigilare (ed eventualmente intervenire) affinché la decenza restasse sempre entro i limiti del consentito. Ai Bagni di Bormio, poi, la questione era particolarmente delicata per le situazioni di promiscuità e di nudità che si potevano verificare

¹ Ci si riferisce alle operazioni di inventariazione e riordino di parte del materiale ottocentesco (tra cui i documenti relativi ai Bagni di Bormio) conservato nell'Archivio comunale di Bormio (d'ora in avanti ACB), realizzate tra il 2003 e il 2005 grazie ad un progetto di cooperazione transfrontaliera denominato Interreg IIIA.

all'interno degli ambienti termali².

Il compito di vigilare scrupolosamente sulla costumatezza dei clienti era affidato, in base ai capitoli d'affitto, alle persone che risiedevano ai Bagni: in primo luogo l'oste che li gestiva, in secondo luogo il medico chirurgo e la *donna ventosante*³ che stabilmente vi operavano durante la stagione di apertura degli stabilimenti, quindi i dipendenti ed infine gli stessi clienti o chiunque si trovasse a soggiornare temporaneamente per quei luoghi. Ciascuno di loro rispondeva in prima persona per ogni omissione di denuncia attraverso una sanzione pecuniaria.

Vediamo nello specifico quali erano le principali norme di comportamento da tenersi negli stabilimenti termali, le direttive emanate dalle autorità per favorire la correttezza del soggiorno, i compiti di sorveglianza e il posto occupato all'interno dei regolamenti capitolari dall'oste, dal medico chirurgo e dalla *donna ventosante* in relazione a questi aspetti.

La figura del medico chirurgo è obbligatoriamente prevista in ogni capitolato di affitto ottocentesco⁴; è assai probabile che si trattasse di una novità assoluta rispetto ai secoli precedenti (nel capitolato del 1628 non vi si fa alcun accenno) e che la sua presenza sia stata sollecitata in seguito alle rimostranze del medico provinciale Bergamaschi in visita allo stabilimento termale nel 1816⁵.

Il medico dei Bagni veniva remunerato secondo una tariffa che non doveva

² Le norme statutarie regolavano l'accesso degli uomini e delle donne vietando qualsiasi commistione fra i due sessi. Dagli statuti del 1562 e del 1571, articolo 140: "...item è stabilito che niuna persona di sesso mascolino maggiore d'età d'anni dieci debbi andare ne bagni del Commune et in detti bagnarsi nelli giorni di lunedì e venerdì e similmente le donne non debbino andare in detti bagni era in quelli bagnarsi nelli altri giorni restanti sotto pena di lire 10 imperiali per qualsiasi persona di mascolino sesso e soldi 5 imperiali per qualsivoglia donna e qualsivoglia giorno a l'oste che stava a detti bagni e li servitori del sig. podestà a qualsivoglia altri accusatori possino accusare et habbino la mettà dell'accusa. Et aggjionsi che gli officiali che per li tempi saranno possino et debbino mettere zalapoteri sopra la persona come sopra in tutti li contenuti et habbino mettà dell'accusa". Quest'ultima frase non compare più negli Statuti del 1674 e del 1682. ACB, Statuti.

³ Sulla *donna ventosante* più avanti ed inoltre nota n. 8.

⁴ Capitolati del 1818 (art. 18), del 1821 (art. 14) e del 1829 (art. 13): "*È nei doveri del locatario di mantenere presso lo stabilimento dei Bagni, durante tutto il tempo che rimangono aperti alla pubblica concorrenza, un chirurgo e secondo il solito anche la donna ventosante.* ACB, Bagni di Bormio, faldone 1, fascicoli 3, 5, 11. Capitolati del 1836 (art. 21) e del 1845 (art. 21): "*La direzione interna dei due stabilimenti, per ciò che riguarda gli oggetti sanitarj, verrà affidata ad un medico-chirurgo a scelta ed a spese del conduttore.*" ACB, Bagni di Bormio, faldone 3, fascicolo 21, faldone 9, fascicolo 13.

⁵ Dalla relazione del medico Bergamaschi: "*Tali acque contengono (...) salutissime proprietà atte a debellar diverse malattie, ma non si addice che ai medici di determinar i casi in cui convenga un'acqua piuttosto che un'altra, i vari gradi di calore nella cura delle malattie, e qui è dove, mancando dall'assistenza tanto necessaria di un medico per stabilire la loro utilità o pernizie nei vari casi, molti malati i quali ivi si recano da lontane parti sperando di trovar salute, ne accelerano la morte (...). Per trarre quindi vantaggio da questi stabilimenti convien che (...) abbia pure lo stabilimento un medico, che dar possa a ciascuno degli accorrenti gli opportuni consigli imperocché egli a loro significherà se le acque possano esser utili o no, se le virtù siano in contrasto colle loro malattie, quando sia il vero momento di prender i bagni o le acque e porger soccorso a loro allorquando sopraggiunti da malattie". In una lettera del commissario distrettuale Cicognari del 1826 si legge testualmente che "*la presenza di un medico allo stabilimento sarebbe ottimo e necessario provvedimento, ma io non saprei invero come obbligar i locatari ad assumerlo se nel contratto vigente non se ne fece proposito.*" ACB, Bagni di Bormio, faldone 1, fascicolo 7.*



mai eccedere un certo limite e che era stabilita dallo stesso capitolato di locazione⁶. Oltre a vigilare sulla buona salute di chi frequentava gli stabilimenti termali, egli prestava la sua opera anche quando non strettamente connessa alla clientela dei Bagni. In molti documenti del XVIII secolo, per



*I Bagni Nuovi di Bormio
illustrati in una cartolina
d'epoca*

esempio, accadeva che egli dovesse effettuare sommarie autopsie per rilevare le cause di morte di forestieri che erano periti recandosi verso lo Stelvio o l'Umbrail, il più delle volte sorpresi da bufere o sepolti da valanghe. In molti casi il corpo del malcapitato veniva recuperato e trasferito ai Bagni dove, appunto, il medico ne constatava le cause del decesso⁷.

Con l'apertura dei Bagni Nuovi alcuni contenuti capitolari, forse ritenuti troppo vincolanti, furono sensibilmente modificati: tra questi l'obbligo di residenza per medici e *donne ventosanti* presso i Bagni dove svolgevano la loro attività. A partire dalla locazione del 1836, infatti, l'amministrazione distrettuale di Bormio lasciava un certo margine di libertà al conduttore, che poteva scegliere per la copertura sanitaria anche un medico condotto, assicurando dunque un intervento il più tempestivo possibile ma non necessariamente immediato⁸.

⁶ Capitolato del 1818 (art. 19): "La mercede che il chirurgo e la donna potranno esigere per ogni ventosa ossia coppetta non eccederà i centesimi 7, millesimi 5"; nel 1821 (art. 15) vige lo stesso compenso, con l'aggiunta che "...il chirurgo dovrà attenersi agli ordini medici ed a quanto venisse ordinato dal protomedico provinciale"; nel 1829 (art. 14) la retribuzione risulta non eccedente i "centesimi 9 austriaci...". ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 1, fascicoli 3, 5, 11. Nel 1836 la tariffa per l'applicazione delle coppette da parte della *donna ventosante* era di 8 centesimi. ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 3, fascicolo 21.

⁷ ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 1, fascicoli 24, 29, 43 e 47.

⁸ Capitolati del 1836 (art. 21) e 1845 (art. 21): "La direzione interna dei due stabilimenti, per ciò che riguarda gli oggetti sanitarj, verrà affidata ad un medico-chirurgo a scelta ed a spese del conduttore. A tale incarico potrà scegliere, medici-chirurghi in condotta, i quali alternativamente presteranno la loro opera, nel qual caso non avrà altro obbligo che degli alimenti e dell'alloggio. Qualora poi deviasse dai medesimi, il soggetto prescelto dovrà essere approvato dalla delegazione provinciale. Il direttore avrà il dovere di curare i balneanti ricevendo dai medesimi il debito compenso". ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 3, fascicolo 21, faldone 9, fasc. 13.



La *donna ventosante* era invece una figura particolare che svolgeva compiti volti a favorire l'acquisizione dei principi salutari dell'acqua termale. Essa era addetta all'applicazione delle ventose o coppette⁹ ai balneanti, per il qual incarico riceveva, allo stesso modo del chirurgo, un compenso il cui tetto massimo era stabilito a priori nel capitolato. Questa persona era scelta tra donne pratiche e ben esperte ed era remunerata dagli stessi clienti che richiedevano i suoi servizi. La sua presenza (anch'essa obbligatoria fino al 1836, come per il medico¹⁰) è attestata fin dal 1628: l'art. 3 delle Tariffe dei Bagni di S. Martino specifica che "*dovrà essere pigliata una donna ben esperta et pratica per la servitù di chi pigliarà la gozza*¹¹, *la qual sia pagata et remunerata di tal servitù dalle persone che si comandano et saranno servite*". Margherita del fu Cristoforo Manzini, la *donna ventosante* che operava ai Bagni nell'estate del 1737, interrogata sulla sua professione nel corso di un processo afferma: "*cerco di guadagnare il mio pane in maniera lecita ed honesta con metter ventose e servire chi mi comanda*"¹². La *donna ventosante* era chiamata anche "*barbera*" o "*barbiera*"¹³, da non confondere con il "*barbiere*" che a giorni alterni doveva esercitare ai Bagni "*a comodo dei forestieri ivi alloggiati*"¹⁴.

⁹ Le "ventose" o "coppette" erano piccole campanelle di vetro o di metallo nelle quali si produceva un vuoto, con effetto decongestionante per gli organi più profondi: l'aria interna della coppetta veniva appositamente riscaldata, poi la ventosa era velocemente applicata sulla cute. Il raffreddamento dell'aria e la conseguente sua contrazione provocava un effetto di ventosa con richiamo di sangue. Grazie al vuoto fatto, la pelle veniva aspirata dall'interno della coppetta, si gonfiava ed assumeva un colore violaceo per l'afflusso di sangue nei capillari dilatati. Staccata la coppetta, la pelle restava gonfia e colorata per alcuni giorni. MAGNI P. P., *Discorso sopra il modo di sanguinare, attaccar le sanguisughe, e le ventose; far le fregagioni e vessicatorii a corpi umani*, a cura di TIZI N., *Bollettino della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche*, anno VII, n. 3, marzo 2004. Tale metodo è ancora in uso come pratica terapeutica dolce, legata alla cosiddetta medicina naturale, ed è chiamato "coppettazione".

¹⁰ Capitolato del 1818 (art. 18), del 1821 (art. 14) e del 1829 (art. 13): "È nei doveri del locatario di mantenere presso lo stabilimento dei Bagni, durante tutto il tempo che rimangono aperti alla pubblica concorrenza, un chirurgo e secondo il solito anche la donna ventosante. ACB, Bagni di Bormio, faldone 1, fascicoli 3, 5, 11. Capitolato del 1836 (art. 24), del 1845 (art. 23): "La capacità delle donne e degli uomini destinati al servizio dei balneanti, specialmente per l'applicazione delle coppette e delle mignatte, dovrà essere riconosciuta dal medico distrettuale". ACB, Bagni di Bormio, faldone 3, fascicolo 21, faldone 9, fascicolo 13.

¹¹ Per "gozza" s'intende una vasca dei Bagni di Sotto, detta appunto "vasca della Goccia". ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 1, fascicolo 17.

¹² ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 1, fascicolo 26.

¹³ Il termine "barbiere", spesso associato a quello di chirurgo, stava ad indicare una persona che effettuava blandi interventi incisori od operava come un coadiuvante del chirurgo vero e proprio. In passato esisteva una netta contrapposizione tra la figura del "medico" e quella del "chirurgo-barbiere", che determinava diverse modalità e responsabilità di intervento. Il medico svolgeva un'attività di tipo intellettuale: egli era sempre presente al lavoro incisivo del chirurgo-barbiere ed il suo intervento consisteva in una consultazione ravvicinata ed un'osservazione attenta dell'operazione; il chirurgo-barbiere, spesso coadiuvato da un giovane aiutante, era colui che svolgeva l'attività manuale, cioè incidere ed operava. MAGNI P. P., *cit.*

¹⁴ Capitolato del 1818 (art. 21): "*Dovrà esservi presso lo stabilimento dei Bagni od almeno venirvi giorno sì, giorno no, un abile barbiere a comodo dei forastieri ivi alloggiati*". Nelle locazioni successive, invece, l'obbligo del barbiere scompare dai capitolati. ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 1, fascicolo 3.

A partire dal 1836, oltre al medico, è attestata ai Bagni la presenza di un “flebotomo”, dipendente dal medico chirurgo e addetto all’applicazione delle “mignatte”¹⁵ usate per i salassi, universale rimedio all’epoca molto in voga. Si suppone che tale incarico, tuttavia, non fosse particolarmente redditizio ovvero che lasciasse parecchio tempo libero al titolare, dacché nel 1837 il sig. Antonio Berbenni, flebotomo addetto ai Bagni, svolgeva parimenti un secondo incarico di veterinario per le bestie da macello, con grande disappunto del medico distrettuale di Bormio, poiché *“disdice assaissimo né può sentirsi bene che un veterinario si dedichi nel tempo stesso colle sue operazioni al servizio dell’uomo, specialmente in un istituto di salute pubblica”*¹⁶. Parimenti nel 1846 il flebotomo risulta impiegato anche come cameriere, suscitando altrettante lamentele¹⁷.

L’impiego di *ventosante* o *flebotomo* era riconosciuto da un apposito patentino rilasciato agli interessati; senza tale autorizzazione si perdeva il diritto alla remunerazione garantita dalla legge, come dimostra il caso di Antonio Simianer, che nel 1848 operava ai Bagni di Bormio applicando le coppette agli ammalati pur non avendone la licenza e che perciò non fu pagato.

Come accennato in precedenza, queste due figure – il medico e la *donna ventosante* – erano preposti a vigilare anche sul buon costume e il buon ordine dello stabilimento, insieme all’oste dei Bagni. I vari capitolati stabilivano che *“questi individui, specialmente il chirurgo, vengono ad essere incaricati del buon ordine nell’uso dei Bagni, della sorveglianza sul trattamento dei concorrenti, sulla pulizia del locale e dei letti non meno che sulla qualità dei cibi, così premendo che sieno persone perite dell’arte loro e di conosciuta buona condotta l’amministrazione distrettuale se ne*

¹⁵ Con il termine “mignatte” s’intendono le sanguisughe. In realtà ai Bagni di Bormio è probabile che il flebotomo applicasse anche le ventose o coppette, come attestato dalla lettera riportata nella nota n. 17, a dimostrazione di un certo avvicendamento tra gli addetti ai lavori.

¹⁶ In base all’articolo 24 del capitolato d’affitto del 1836, il medico distrettuale di Bormio era preposto al buon funzionamento sanitario dei Bagni. Di qui la sua lettera di protesta inviata al commissario distrettuale di Bormio: *“Per l’incombenza or ora assuntasi da questo veterinario sig. Antonio Berbenni di visitar settimanalmente ed ogni qual volta occorra le bestie da macella e porvi la relativa prescritta marca, non trovasi desso assolutamente più in grado di disimpegnare lodevolmente l’impiego di flebotomo allo stabilimento nuovo dei bagni. D’altronde la sua professione di veterinario in attualità di servizio non può andar del pari con quella alla quale internalmente erasi nello scorso anno dedicato al suddetto stabilimento e volendo ragionare la cosa un po’ rigorosamente, disdice assaissimo né può sentirsi bene che un veterinario si dedichi nel tempo stesso colle sue operazioni al servizio dell’uomo specialmente in un istituto di salute pubblica, il quale anche per la circostanza di trovarsi nel primissimo suo avviamento, merita la più attenta osservazione onde non abbiavi luogo motivi di dispiacenza per parte dei concorrenti. Egli è perciò che il sottoscritto medico distrettuale usando anche dell’attributo concessogli dall’art. 24 del capitolato per l’affitto del nuovo stabilimento balneario, è del subordinato parere che il conduttore sig. Helzer si disponga, or ch’avvi ancor tempo, di provvedersi per la prossima stagione de’ Bagni di un soggetto appositamente abilitato all’incumbenza di cui sopra, la cui capacità venghi riconosciuta a norma delle sue obbligazioni”*. ACB, Bagni di Bormio, faldone 6, fascicolo 3.

¹⁷ *“Premuro a questo Ufficio le più vive lamentele (...) perché si adoperi contemporaneamente nella qualità di cameriere il flebotomo che deve attendere alla cura dei bagni, all’applicazione delle coppette e ad altri più basse manovalanze chirurgiche che per loro natura ripugnano colla (...) sua opera ed in specie pel servizio da tavola”*. ACB, Bagni di Bormio, faldone 10, fascicolo 14.



*riserva la nomina su proposizione dell'affittuario”*¹⁸.

Ancora si stabiliva che *“il chirurgo, la donna ventosante e gli osti e dipendenti persone di servizio avranno pensiero costante su tale oggetto”*, vale a dire sul buon costume e la decenza, mentre dal 1836 il solo conduttore si riterrà obbligato a tale vigilanza¹⁹.

Naturalmente il concetto di decenza e la soglia di tolleranza oltre la quale si sconfinava nell'illegalità si modificavano a seconda del tempo, cosicché in ogni epoca il rispetto di certi valori era valutato con un metro di giudizio diverso. Nel '600, ad esempio, si dava molta importanza alla punizione dei bestemmiatori, prevista dal capitolato d'affitto dei Bagni²⁰ (oltre che dagli Statuti del Contado), mentre questa particolare attenzione al vilipendio religioso scompare dai capitolati dei secoli successivi per lasciare spazio a norme più elastiche volte a garantire soprattutto il rispetto della clientela. La rigidità dei dettami seicenteschi non deve stupire: anzitutto si deve considerare che in passato l'insulto alla divinità si configurava come azione nefanda per i possibili castighi che questa poteva infliggere, quali guerre, lutti ed eventi calamitosi in generale; il tutto, inoltre, va inquadrato nel periodo storico particolare, quello che appartiene agli anni immediatamente successivi il Sacro Macello del 1620, quando più forti e violente furono le contrapposizioni tra i protestanti (che governavano la Valtellina) e i cattolici locali. Ogni regola è figlia del suo tempo.

Nel XVII secolo la tutela del buon ordine presso gli stabilimenti termali non si limitava ai casi di blasfemia e oscenità, ma riguardava diversi reati quali il rumore, lo strepito, l'ingiuria, l'impertinenza, il furto²¹, lo stato di

¹⁸ Capitolato del 1818 (art. 18). Nei capitolati del 1821 (art. 14) e del 1829 (art. 13) cambia solo l'ultima parte: *“...l'amministrazione distrettuale se ne riserva la nomina”*. ACB, Bagni di Bormio, faldone 1, fascicoli 3, 5, 11.

¹⁹ Capitolati del 1818 (art. 29), del 1821 (art. 24), del 1829 (art. 23): *“Premendo alle Comuni stipulanti che nei Bagni, oltre il buon ordine ed il conveniente trattamento, sia mantenuto scrupolosamente anche il buon costume e sia prevenuto e represso tutto quanto potesse essere contrario alla decenza, così il chirurgo, la donna ventosante e gli osti e dipendenti persone di servizio avranno pensiero costante su tale oggetto, e sollecitamente indicheranno all'Autorità competente quegli abusi che meritassero parziali provvedimenti”*. ACB, Bagni di Bormio, faldone 1, fascicoli 3, 5, 11. Capitolati del 1836 (art. 27), del 1845 (art. 26): *“Il conduttore dovrà vegliare sulla condotta delle persone di servizio, ed avrà cura perché sia osservato il buon costume, notificando al commissario distrettuale tutti gli emergenti che potessero meritare dei parziali provvedimenti”*. ACB, Bagni di Bormio, faldone 3, fascicolo 21, faldone 9, fascicolo 13.

²⁰ Capitolato del 1628 (art. 2): *“Ancora deve il detto oste procurare che in detta osteria persona alcuna di qualsivoglia condizione o stato in modo alcuno vanamente non nomini per modo di vilipendio o bestemmia Dio, la Beata Vergine Maria e suoi Santi, sotto pena de soldi 5 imperiali per cadauna persona et volta, nella qual pena caschi (...) l'oste istesso se non notificherà all'uffitio di Bormio li contrasfacenti et qual si vogli persona degna di fede possi dar la notitia all'uffitio et habbi la metà della condanna et l'altra metà s'applichi alla Comunità di Bormio”*. ACB, Bagni di Bormio, faldone 1, fascicolo 17.

²¹ Capitolato del 1628 (art. 4): *“...che l'istesso oste sia avvertito et procuri con diligenza che nelli sudetti bagni et luoghi circostanti tanto di giorno come di notte non siano dette o fatte parole o cose disoneste, né sia fatto alcun strepito o rumore, né dette parole ingiuriose, né impertinenti (...) sotto la pena de soldi 10 imperiali per persona d'esser applicata alla Comunità”*. ACB, Bagni di Bormio, faldone 1, fascicolo 17



Riproduzione della lettera contro l'accattonaggio ai Bagni di Bormio. L'intestazione della carta da lettera riproduce una veduta dei Bagni Vecchi e dei Bagni Nuovi

salute delle persone²², l'introduzione di armi, le risse e i crimini, ed infine la qualità dei cibi serviti. Il fattore sicurezza sembrava rappresentare una priorità per il Contado di Bormio, forse per il clima di incertezza e disordine in cui si viveva. Sempre il capitolato del 1628 è esemplare al proposito; gli articoli, infatti, non si limitano a salvaguardare l'incolumità dei clienti impedendo l'ingresso di qualsiasi arma ai Bagni²³, ma forniscono perfino al gestore alcune competenze in materia giudiziaria investendolo di "... *tutta quella auctorità in detti bagni et luochi in caso de risse et crimini che occorere potessero in detti luochi che hanno li magnifici signori regenti di Bormio, cioè di far dare sicurtà secondo la forma de nostri Statuti: et in occasione et occurenza de urgenti bisogni puossi imprigionare et retinere*

²² Capitolato del 1628 (art. 4): "[l'oste] ...procuri con ogni diligenza et avertisca bene che persone infetate di mal contagioso, ovvero abominevole tanto terrere come forastiere in modo alcuno entri nelli sudeti bagni, anzi siano scacciati et esclusi dal commertio dell'altri". ACB, Bagni di Bormio, faldone 1, fascicolo 17.

²³ Capitolato del 1628 (art. 4): "...che il detto oste non permetti che nelli detti bagni et suoi luochi si portino arme prohibite di qual si voglia sorte, anzi sia in obbligo se delle persone che faranno recapito in detto bagni, s'alcuno ne havesso di darsi aviso acciò s'habia le deponghino...". ACB, Bagni di Bormio, faldone 1, fascicolo 17.



li dilynquenti sino tanto che saranno consignati alli signori podestà et regenti sudetti"²⁴.

L'oste, insomma, diventava una sorta di "longa manus" del magnifico consiglio, obbligato a far rispettare in loco gli ordini e le grida "...perciochè si vole che le persone stiano sicure, quiete, et tranquille...".

Con la costruzione dei Bagni Nuovi e la loro apertura avvenuta nel 1836, i capitolati puntarono soprattutto a tutelare il decoro dello stabilimento imponendo all'affittuario, oltre ad una generica attenzione sul rispetto della buona condotta, una severa vigilanza sulla diversa destinazione dei clienti tra Bagni Vecchi e Bagni Nuovi, essendo questi ultimi stati creati appositamente per attirare una classe di persone distinte ed agiate in grado di dare lustro e prestigio agli stabilimenti e, di riflesso, al Distretto. Perciò dovevano essere accuratamente allontanate tutte "le persone che, o per la qualità delle loro malattie, o per la mancanza di proprietà e di decenza, possano destare disgustose impressioni..."²⁵.

Le misure improntate alla temperanza, alla necessità di evitare scandali, al bisogno di ridurre al minimo ogni possibile occasione di offesa alla morale, imponevano una rigorosa strategia preventiva; in relazione a ciò i regolamenti capitolari proseguivano nel solco tracciato dagli Statuti del Contado che fino al 1797 disciplinarono le modalità di accesso ai Bagni, per evitare pericolose promiscuità e situazioni potenzialmente "scandalose". Perciò se la norma statutaria obbligava uomini e donne a recarsi separatamente ai Bagni nei giorni fissati per ciascun sesso²⁶, il capitolato del 1628 la amplificava imponendo ad ogni cliente di "ben coprire le parti vergognose" prima di entrare nelle vasche, le quali, per consuetudine, erano rigidamente separate²⁷.

²⁴ Capitolato del 1628 (art. 4). ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 1, fascicolo 17.

²⁵ Capitolati del 1836 (art. 17) e del 1845 (art. 17). ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 3, fascicolo 21, faldone 9, fascicolo 13.

²⁶ Statuti del 1562 e del 1571, articolo 140: "...item è stabilito che niuna persona di sesso mascolino maggiore d'età d'anni dieci debbi andare ne bagni del Commune et in detti bagnarsi nelli giorni di lunedì e venerdì e similmente le donne non debbino andare in detti bagni era in quelli bagnarsi nelli altri giorni restanti sotto pena di lire 10 imperiali per qualsiasi persona di mascolino sesso e soldi 5 imperiali per qualsivoglia donna e qualsivoglia giorno a l'oste che stava a detti bagni e li servitori del sig. podestà a qualsivoglia altri accusatori possino accusare et habbino la mettà dell'accusa. Et agjionsi che gli offitali che per li tempi saranno possino et debbino mettere zalapoteri sopra la persona come sopra in tutti li contenuti et habbino mettà dell'accusa". Quest'ultima frase non compare più negli Statuti del 1674 e del 1682. ACB, *Statuti*.

²⁷ Capitolato del 1628 (art. 4): "...che l'istesso oste sia avvertito et procuri con diligenza che nelli sudetti bagni et luochi circustanti tanto di giorno come di notte (...) persona alcuna maschio o femina habbi ardire d'entrare a bagnarsi se prima non ha ben coperte le parti vergognose sotto la pena de soldi 10 imperiali per persona d'esser applicata alla Comunità...". ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 1, fascicolo 17. Secondo il Sosio fino al XVI secolo le vasche per i bagni erano soltanto due e tra il 1513 e il 1514 ne fu costruita una terza riservata alle donne (SOSIO D., *I Bagni di Bormio nel corso dei secoli*, Sondrio 1985, pag. 34 e 35). Secondo il sacerdote Santo Monti nel XVII secolo i bagni erano tre, uno superiore comune agli uomini e alle donne, uno inferiore presso la chiesa di S. Martino e un terzo detto dei cavalli sotto la stessa chiesa (*La Valtellina negli atti della visita pastorale Diocesana di F. Ninguarda annotati e pubblicati dal Sac. Dott. Sandro Monti nel 1892*, Banca Piccolo Credito Valtellinese, 1963, pag. 146).

La mancata denuncia di ogni violazione comportava una sanzione, sia per l'oste sia per qualsiasi persona (dipendenti, medici o clienti) testimone di infrazioni²⁸. Molti processi settecenteschi si avviano proprio in virtù di delazioni per comportamenti considerati lesivi dell'ordine costituito, in particolare qualsiasi violazione delle norme di buon costume. Ma i motivi di malcontento potevano essere parecchi.

I medici, ad esempio, reclamavano spesso per lo stato di malsanità degli stabilimenti e la violazione delle norme sanitarie in materia, suggerendo i necessari provvedimenti (che il più delle volte restavano disattesi), e gli stessi clienti inoltravano le lagnanze alle autorità superiori. Il medico dei Bagni Nuovi Francesco De Picchi in data 28 luglio 1847 così scrisse: “... *mi si presentarono due concorrenti della Provincia di Bergamo con gran lagnanza perchè furono locati in istanze mal sane, umide, o per dove passa acqua piovana*”²⁹. Precedentemente, il 26 giugno 1847, in seguito ad un esposto di un malato sul disordine in cui versava una vasca ai Bagni Vecchi: “*quanto fu grande la meraviglia nell'aver veduto in realtà affatto inservibile la vasca*”. Non dimentichiamo che all'epoca erano ancora diffuse malattie infettive oggi quasi debellate e che appena un decennio prima, ai Bagni Nuovi, si era verificato il decesso del cavaliere aulico Filippo Maffei a causa del colera³⁰.

²⁸ Capitolato del 1628 (art. 4): “...*et l'oste sia tenuto a dare la denuncia all'uffitio sotto l'istessa pena, et dove altra persona desse l'avisio tal persona habbi la metà della condanna che sarà conseguita dalle persone contrafacienti o pagata, et per li figliuoli di famiglia siano convenuti li padri*”. ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 1, fascicolo 17.

²⁹ ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 11, fascicolo 1.

³⁰ Il 26 settembre 1836 Antonio Helzer, affittuario dei Bagni di Bormio, invia alla amministrazione distrettuale proprietaria degli stabilimenti termali un'accurata supplica volta ad ottenere una remissione del canone di affitto a causa della mancata affluenza dei clienti nella stagione appena conclusa. Il motivo di siffatto declino fu dovuto ad un fatto spiacevole e temutissimo all'epoca: il colera. Nel mese di luglio, infatti, il consigliere e cavaliere Filippo Maffei, in vacanza ai Bagni di Bormio, aveva contratto una violenta malattia che ne aveva causato rapidamente la morte e tale malattia fu identificata nel “cholera morbus”. Il fatto suscitò una viva impressione ed è naturale che i clienti abbandonassero in gran fretta lo stabilimento termale nel timore di contrarre essi stessi tale malattia, causando a Helzer un gravissimo danno economico o, per dirla con parole sue, “*un infortunio che non occorre giustificare*”. Quando proprio nel mese di luglio si prospettava un grande afflusso di clienti ecco che accadde il fatto di cui sopra, cosicché “*un soffio di mala sfortuna dissipa talora ad un tratto le più seducenti speranze*”. Helzer fu costretto a licenziare quasi tutta la servitù versando loro un congruo indennizzo; le provviste andarono deperate e la stagione fu definitivamente compromessa. A distanza di un anno dall'infausto avvenimento il delegato provinciale Berchet si informa, alquanto intempestivamente, circa l'avvenuta disinfezione del luogo ove si è manifestata la malattia: “*E' persuasa la regia delegazione che codesta I.R. commissaria distrettuale (...) si sarà data ogni premura di far esattamente praticare gli espurghi e le disinfezzazioni prescritti dai veglianti sanitarij regolamenti, agli effetti tutti serviti sul defunti suddetto ed alla stanza ov'egli ebbe a decumbere, e che sopra tutto non si sarà ommesso di ben espurgare il letto in cui giacque e di far lavare il pavimento ed imbianchire di nuovo le pareti della stanza medesime. Ciò non ostante essa delegazione ama essere di tutto questo assicurata in via positiva e quando poi le operazioni suddette non si fossero eseguite od avessero avuto luogo soltanto in parte, ovvero in modo non completo e pienamente regolare, si fa preciso dovere alla prefata I. R. commissaria sotto la propria responsabilità di dare le opportune disposizioni ed invigilare perchè le suddette operazioni abbiano a venire tutte effettuate immediatamente e regolarmente*”. Nell'archivio parrocchiale di Premadio è conservato il registro dei morti con l'indicazione esatta del decesso di “*Filippo Maffei, Cavaliere e Consigliere(re) Aulico pensionato dimorante in Milano, di anni 75, di religione cattolica, domiciliato a Milano, di genitori ignoti, deceduto nello stabilimento dei Bagni Nuovi il 16*

Altre proteste giunsero nel 1837 contro “...l’altiero e mal garbato contegno della moglie dell’affittuario Helzer, la quale verrebbe accennato esercitare la principale influenza sulla direzione dello stabilimento a gravissimo futuro danno non solo del detto affittuario, ma ben più degli interessi del Distretto”. La signora, insomma, era accusata di interferire con la gestione del marito, ma non è dato di sapere di quale colpa si sia effettivamente macchiata perchè i documenti mantengono il riserbo a questo proposito, limitandosi ad accennare “come nell’ultimo anno che l’Helzer tenne a locazione li Bagni vecchi a San Martino, appunto in causa dell’accennata influenza ne siino derivati molti disgusti a tutti quelli che li frequentarono”³¹. In occasione dell’annuale visita agli stabilimenti termali eseguita dall’amministrazione distrettuale il 13 settembre 1837 si volle mettere a tacere qualunque maldicenza affermando che tale situazione fu creata a proposito da qualche cliente per diffondere il malumore e consigliando all’Helzer di assumere, come già fece nel 1836, “un soggetto capace e civile, avente l’occorrente attitudine per servire allo scopo suindicato vale a dire nel termine volgarmente detto dalla qualità di maneggione o primo cameriere, (...) per non esservi nello stabilimento persona incaricata di conoscere le occorrenze dei balneanti e di provvedere ai loro desideri senza dipendere da vari soggetti”³². Anche il commissario distrettuale, accertatosi dell’infondatezza di tali lamentele, le liquidò affermando che “se talora emerse qualche dissapore e qualche asprezza nel contegno non fu che isolatamente per qualche meno giusta pretesa di qualche persona meno ragionevole”. Non manca però di redarguire la moglie di Helzer intimandole di “usare la dovuta urbanità e buon garbo” al fine di prevenire qualsiasi altro “disgusto”³³.

Ancora nel 1846 si rivolgono all’affittuario Helzer “le più vive lamentele circa la deferenza dell’occorrente personale di servizio”, circa la pessima bevanda di caffè offerta ai clienti “tale da causare non poco malcontento” e sulla pratica di utilizzare il flebotomo anche come cameriere, il quale flebotomo, tra l’altro, “si mostra accigliato e assai scortese, e qualche volta anche insolente”³⁴.

Anche l’amministrazione distrettuale vigilava attentamente sull’andamento degli stabilimenti; l’intervento dei deputati consisteva in una visita di prammatica effettuata per verificare la corretta manutenzione degli stabili e dei suoi effetti, in occasione della quale l’affittuario offriva loro un pranzo; in seguito essa si estenderà alla quantità, qualità e salubrità dei cibi, al trattamento riservato ai clienti, all’equità dei prezzi, al personale di servizio.

luglio 1836 di colera e tumulato nel cimitero di S. Gallo il dì seguente”.

³¹ ACB, Bagni di Bormio, faldone 6, fascicolo 11.

³² ACB, Bagni di Bormio, faldone 6, fascicolo 11.

³³ ACB, Bagni di Bormio, faldone 6, fascicolo 11.

³⁴ ACB, Bagni di Bormio, faldone 10, fascicolo 14.



Nel capitolato del 1836, per la prima volta, si introduce il principio di responsabilità per il conduttore relativamente alla conservazione e buona manutenzione delle acque termali³⁵; la posizione del nuovo stabilimento, infatti, a ridosso di prati e terreni sia privati che comunali, costituiva un potenziale “pericolo” per i danni che l’acqua termale potevano arrecare ai fondi. I canali delle acque, perciò, dovevano essere costantemente monitorati e ben tenuti, pena accese controversie che si sarebbero scatenate contro il fabbricato³⁶.

In tempi più recenti la questione della disciplina all’interno degli stabilimenti, che generava ancora lamentele e disapprovazioni³⁷, fu affrontata con l’emanazione di apposite “Istruzioni di Polizia”. Si trattò di un’iniziativa avviata nel 1856 dalla direzione di polizia di Milano, la quale diramò degli avvisi da affiggersi in bella vista nei luoghi pubblici relativi alla disciplina e ai comportamenti da osservare. Riguardo ai Bagni di Bormio (e agli alberghi in genere) tali istruzioni stabilivano:

- 1) di notificare ogni arrivo e ogni partenza in apposite schede;
- 2) il divieto di correre *rapidamente e inconsideratamente con ruotabili e semoventi*;
- 3) il divieto di mendicare;
- 4) la custodia dei cani;
- 5) il divieto di musiche *clamorose* e fuochi d’artificio;
- 6) gli orari di chiusura del caffè dei Bagni.

I compiti di notificazione legati all’alloggiamento di forestieri e persone provenienti da ogni dove, erano stabiliti già nei capitolati di inizio ‘800³⁸, ma ora si delineano in modo molto più specifico: gli elenchi delle sche-

³⁵ Capitolati del 1836 (art. 14) e del 1845 (art. 14): “Dovrà il conduttore vegliare per la costante conservazione delle acque dolci e termali, facendo eseguire esattamente a suo carico, ove occorrono, le convenienti riparazioni a dettame di un ingegnere approvato, previo l’assenso dell’amministrazione distrettuale”. ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 3, fascicolo 21, faldone 9, fascicolo 13.

³⁶ Il 16 agosto 1836 alcuni vicini di Premadio inoltrano un reclamo alla deputazione di Valdidentro poiché nella notte tra il 24 e il 25 luglio il canale che irriga i loro fondi, chiamato Semeliore, è tracciato di nuovo e ciò a causa della rottura di un condotto dei Bagni, o della “caduta” del canale che li sovrasta, denominato corso di Molina, oppure ancora per l’instabilità delle riparazioni fatte eseguire la scorsa primavera per ovviare allo stesso guasto. Tali guasti non erano da sottovalutare, soprattutto per i disordini che potevano causare presso la popolazione, alla quale lo stabilimento dei Bagni risultava per lo più invisibile, a causa delle continue spese che i Comuni Sociali dovevano sostenere per esso. Tuttavia, secondo l’affittuario dei Bagni, alcuni guasti potevano essere di natura dolosa, causati da persone che “*sia per l’odio generale nei confronti dello stabilimento, sia per invidia, sia per qualsiasi ignoto titolo, otturano lo scaricatore dell’acqua termale nel casotto, e questa impedita nel corso dovette necessariamente retrocedere, formar lago nel casotto, e cercarsi una sortita e dalla porta e dall’ingiro dai muri...*”. Il casotto in questione altro non è che un riparo (fatto costruire da Helzer) nel quale viene deviata l’acqua termale durante periodi di chiusura dei Bagni e da lì, attraverso un apposito scaricatore, viene fatta defluire nel fiume sottostante. ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 5, fascicolo 11.

³⁷ Il 3 settembre 1853 il commissario distrettuale di Bormio scrive al delegato provinciale Carpani informandolo che “*non esiste un grano di disciplina per l’andamento interno di questi stabilimenti balneari*”.

³⁸ Il capitolato del 1818, ad esempio, stabiliva all’art. 28 che “*tutti i forestieri che arriveranno e pernoveranno ai Bagni, oltre ad essere registrati nell’apposito libro da tenersi in buona forma presso lo stabilimento, dovranno notificarsi nel voluto termine all’I. R. cancelleria del distretto residente in*



de erano suddivisi tra elenchi delle partenze, degli arrivi ed elenchi delle persone che lavorano stabilmente ai Bagni; dovevano essere compilati regolarmente³⁹ e spediti al dicastero supremo di Polizia di Vienna ogni 14 giorni a cura di un incaricato che vigilava sull'osservanza del tutto⁴⁰.

Veniamo così a sapere che nel 1858 lavoravano stabilmente ai Bagni di Bormio 17 persone: 1 medico, 4 assistenti, 3 cuochi, 5 camerieri, 1 caffettiere, 2 lavandaie, 1 stalliere.

Nel 1859 i Bagni di Bormio vengono venduti alla Società Anonima Bagni Le Prese, poi denominata ditta Bernina, costituitesi per iniziativa di un gruppo di azionisti⁴¹.

Nonostante le lunghissime trattative e i continui ritardi nella stipulazione definitiva del contratto (che fu redatto dal notaio Carbonera solo il 13 ottobre 1862) fu l'inizio di un periodo felice per i Bagni di Bormio. La ditta acquisitrice si impegnò subito in una serie di imponenti restauri soprattutto ai Bagni Nuovi, che infatti restarono chiusi alla clientela per qualche anno. Al rinnovamento degli stabili e dei locali corrispose anche un cambiamento di gestione, che divenne raffinata, esclusiva, distinta e molto attenta al target di clienti che si era andata via via conquistando. In quest'ottica ben si comprendono le norme disciplinari emanate verso la fine del 1800 circa l'accattonaggio su esplicita richiesta dell'amministrazione dei Bagni, la quale scrivendo alla Società pro Bormio il 16 luglio 1894 osa "*sperare che le fissate predisposizioni si dimostreranno rigorose per impedire l'accatto-*

Bormio...". Lo stesso obbligo rilevasi nel capitolato del 1821 (art. 23) e in quello del 1830 (art. 22). *Bagni di Bormio*, faldone 3, fascicoli 3, 5 e 9.

³⁹ Si legge in una minuta del 14 luglio 1857 che le notifiche pervenute dagli stabilimenti termali sia di Bormio sia di S. Caterina "*sono spesse volte mancanti dell'indicazione del ricapito di cui è munito ogni forestiero, come della sua età, come anche intelligibile il nome e cognome. Non potendo tollerare tale irregolarità da cui deriva incaglio e defatigazione all'ufficio si raccomanda maggior diligenza ed esattezza...*".

⁴⁰ Per la stagione 1857 tale incarico di ispettore di polizia fu affidato a Bonettini Vincenzo commissario distrettuale di Bormio per lire 180.

⁴¹ La *Società Bagni alle Prese* (altrimenti detta *Società Anonima Bagni alle Prese*) fu costituita nel 1854 su iniziativa dei fratelli Rodolfo e Ulisse Conzetti, dei fratelli Bernardo e Francesco Ragazzi e dei fratelli Geremia e Giacomo Mini, allo scopo di sfruttare la sorgente sulfurea che scaturiva sulle rive del lago di Poschiavo. In prossimità di questa fonte fu costruito nel 1857 un albergo di proprietà della società stessa, che forniva alloggio a chiunque volesse intraprendere una cura di acqua sulfurea. Nel 1861 l'albergo cambiò proprietari e ragione sociale, diventando "*Società azionisti Bagni alle Prese*". Le notizie qui riportate sono state desunte dal sito www.montagne.progetto-poschiavo.ch. Il rogito Carbonera del 1862 riferisce che la "*Società dei Bagni alle Prese (...) poi si tramutò in quella detta della Bernina*"; questo cambiamento si realizzò certamente entro il 1859, poiché nell'ottobre di quell'anno i documenti del fondo Bagni di Bormio già riferiscono di una "*Società la Bernina*" oppure "*Società Anonima il Bernina*". Si trattava probabilmente di una società di azionisti (sul modello di quella realizzata pochi anni dopo con la "*Società Ospizio Bernina*", sorta per iniziativa degli stessi fratelli Ragazzi. Si veda a tal proposito il sito della Società Storica Val Poschiavo www.ssvp.ch/cronologia/ottocento da cui sono state tratte alcune note informative qui riportate), con una presidenza allargata ai principali componenti (infatti in veste di presidente compaiono di volta in volta nomi diversi quali Stefano Ragazzi, che ne era anche il procuratore, Andrea Rodolfo Planta e un Consetti). Si può presumere che col passare degli anni e con la morte di Stefano Ragazzi la preminenza dei Planta si sia affermata all'interno della società, poiché i documenti di fine '800 e inizio '900 citano esclusivamente i "*fratelli Planta*" quali responsabili delle decisioni inerenti agli stabilimenti termali. ACB, *Bagni di Bormio*, faldone 14, fascicoli dal n. 11 al n. 24.



naggio sul territorio Bagni e tutta la prossima vicinanza”.

In compenso essa si mostrava solerte nella consegna degli avanzi di cucina alla locale Congregazione di Carità.